

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1° SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 079/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 2 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 17.12.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – COM. UFF. N. 117 DEL 19.12.2017)**

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Torino Calcio F.C. S.p.A. di Torino, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**2. RICORSO DEL CALC. FERIGRA BURNHAM ERICK STEVEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI TORINO/LAZIO DEL 12.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – COM. UFF. N. 139 DEL 15.1.2018)**

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferigra Burnham Erick Steven. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**3. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCI MATTEO SEGUITO GARA SALERNITANA/VENEZIA DEL 20.1.2018 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 95 DEL 23.1.2018)**

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 2 febbraio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini